

# asatecno S.r.l

## Transizione 5.0



Ad agosto è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 183 il Decreto che riporta le modalità attuative relative al *Piano Transizione 5.0* di cui all'art. n. 38 del D.L. n. 19 del 02/03/24, convertito dalla Legge n. 56 del 29/04/24.

### *In cosa consiste?*

Il piano di Transizione 5.0 riconosce un *credito di imposta* alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio italiano, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una *riduzione dei consumi energetici*. I progetti dovranno essere presentati e gestiti, per l'ottenimento del credito d'imposta, attraverso il *portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)*, che comunicherà il credito d'imposta ottenuto in compensazione.

### *Chi sono i soggetti beneficiari?*

Tutte le imprese residenti nel territorio italiano e le stabili organizzazioni, all'interno del confine nazionale, di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

### *Quali sono i Progetti di innovazione?*

Ammissibili ai benefici i *progetti di innovazione avviati dal 1/1/2024 e completati entro il 31/12/2025*, aventi come oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla Legge 11/12/2016, n. 232. Tali progetti devono *ridurre complessivamente i consumi energetici della struttura produttiva in misura non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%*.

*Sono inoltre agevolabili:*

- investimenti in beni strumentali finalizzati *all'autoproduzione* di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- le spese in *attività di formazione* finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, *compreso il costo orario del personale discente*.

## Qual è il limite economico massimo ammissibile?

---

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel **limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 €/annui** per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione ed è **cumulabile con altre agevolazioni** finanziate con risorse nazionali.

## Quali sono le novità e/o le precisazioni del Decreto Attuativo?

---

### 1. Una sola pratica alla volta

Una delle novità più rilevanti è che potrà essere attiva una sola pratica alla volta per ciascuna impresa. Qualora il progetto di innovazione faccia riferimento a due o più processi interessati, occorrerà allora prendere come riferimento l'intera struttura produttiva. Soltanto una volta che la pratica sarà chiusa (con la comunicazione ex post e l'OK del GSE oppure con la rinuncia o la decadenza), l'azienda potrà aprire una nuova pratica.

### 2. Plafond annuale

Il limite dei 50 milioni è annuale. Per consentire alle imprese di fruire al massimo del doppio plafond per il biennio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pensato di consentire alle imprese di considerare chiuse al 31/12/2024 anche le pratiche che termineranno entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro il 31/12/2024 sia stato versato un acconto pari almeno al 50% dell'ammontare degli investimenti.

### 3. DNSH – Maggiori precisioni sulle esclusioni

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE n. 852/2020 non si considerano ammissibili al beneficio, seppur con alcune eccezioni specifiche da valutare, i progetti di innovazione destinati ad attività:

- direttamente connesse ai combustibili fossili;
- nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), che generano emissioni di gas effetto serra previste non inferiori ai parametri di riferimento;
- connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Reg. UE n.1357/2014.

### 4. Il calcolo del risparmio

Nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo occorre fare riferimento ai consumi energetici della struttura produttiva. Se non si dispone di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

### 5. Le rinnovabili

Le spese che si possono portare nel montante ammesso all'incentivo sono, oltre ai moduli (nel caso del fotovoltaico) e ai sistemi di stoccaggio, anche i servizi ausiliari e i trasformatori. Più precisamente sono inclusi:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- i servizi ausiliari di impianto;
- i trasformatori a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Novità importante è che *i beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia “entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione”.*

## 6. Formazione

*Definito l'elenco delle attività ammesse, che sono raggruppate in due sezioni, una dedicata alle attività inerenti la formazione su aspetti legati alla transizione green e l'altra relativa alla formazione sulla transizione digitale.* I progetti formativi devono essere di durata non inferiore a 12 ore e dovranno sempre includere almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su una di queste quattro “materie”:

- integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all'interno della strategia aziendale;
- tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell'energia;
- analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l'efficienza e il risparmio energetico;
- impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili). Inoltre, va garantito almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su:
  - integrazione digitale dei processi aziendali;
  - Cybersecurity;
  - business data analytics;
  - intelligenza artificiale e Machine learning.

## 7. Comunicazione ex ante valida anche per la Transizione 4.0

Nel caso in cui un'azienda non dovesse portare a compimento il percorso che porta alla fruizione del credito d'imposta previsto dal piano Transizione 5.0, una volta chiusa quella pratica potrà dirottare le proprie attenzioni sul piano Transizione 4.0 senza dover ripetere la comunicazione di avvio degli investimenti (ex ante) già prodotta per il piano Transizione 5.0.

## 8. Soggetti abilitati alla certificazione

Tra le *categorie di soggetti titolati a produrre le certificazioni*, vi sono gli *Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)*.

## 9. Controlli fin dall'inizio

I controlli non scatteranno soltanto a procedura ultimata, ma potrebbero essere avviati, per quanto possibile, già dopo la prenotazione, quindi nella fase di comunicazione ex ante, ad es. per la verifica del calcolo del risparmio stimato.

**CONTATTATECI PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER L'ANALISI DEI PROGETTI**

## ASATECNO S.r.l.

Corso Racconigi 26

10139 - Torino (TO)

(+39) 011 3859846

[www.asatecno.it](http://www.asatecno.it)

[asatecno@asatecno.it](mailto:asatecno@asatecno.it)

